



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

PROT. n. 31/TRAGRUV

**Attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 Dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento.**

VISTO il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 Settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 Aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;

VISTO il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U.U.E. del 20 dicembre 2005, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, Legge comunitaria per il 1990 ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - e successive modifiche;



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381, convertito con Legge n. 441/01, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'Anagrafe Bovina e l'Ente Irriguo Umbro-Toscano;

VISTO il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito con Legge 11 novembre 2005, n. 231, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli.

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 19 gennaio 2006 ;

DECRETA:

## **Art. 1**

(Ambito di applicazione e finalità)



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

1. Il presente decreto- di seguito denominato “Decreto”- disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 2080/05, di seguito denominato “Regolamento”; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l’attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

## **Art. 2**

(Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori)

1. I requisiti ed i criteri da rispettare, oltre quelli previsti all’articolo 2 del Regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative, sono:

a) Organizzazioni dei produttori olivicoli:

1.1 contare almeno 2.500 produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne;

1.2. o essere riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

b) Associazioni di organizzazioni di produttori olivicoli:

1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a);

1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne;

1.3. o essere riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

### c) altre Organizzazioni di operatori:

1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2004/2005 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;

1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;

### d) Organizzazioni interprofessionali:

1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive;

2. ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunità Europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all'Allegato 1 del presente Decreto.

### **Art. 3**

(Procedure per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori)

1. La richiesta di riconoscimento, mediante domanda a firma del legale rappresentante, è presentata, con apposito modulo - allegato n. 4 al presente Decreto-, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1 del Regolamento, da ciascuna organizzazione di operatori, e deve pervenire entro il 15 febbraio 2006, rispettivamente:

- a) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari – Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, Ufficio TRAGR. V - Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA, qualora trattasi di Associazioni nazionali di organizzazioni di



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

- b) alla Regione o alla Provincia Autonoma competente per territorio, qualora trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale;
- c) alla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della sottoindicata documentazione:

- a) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
- b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
- c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
- d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 8, del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo;
- e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
- f) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia;
- g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- h) per le Organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando quali produttori hanno beneficiato del regime d'aiuto alla produzione nella campagna 2003/04 o quali hanno presentato



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

denuncia di coltivazione nella campagna di commercializzazione 2003/2004 o 2004/2005;

- i) per le altre Organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c) del presente decreto e risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantità di prodotto effettivamente commercializzato;
- l) per le Associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, e documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;
- m) per le Organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, par. 2, lett. d), del Regolamento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun Organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.

3. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) n. 1334/02 o che hanno beneficiato di un finanziamento dei programmi di attività per le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005 sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento e dall'articolo 2 del presente Decreto.

Le organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori che non siano riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 e relativi D.M. di attuazione, entro il 31/12/07, non potranno ottenere il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 865/2004 del Consiglio, ai fini del finanziamento del successivo ciclo triennale dei programmi di attività.

4. Le Organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono far pervenire entro il 15 febbraio 2006, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari – Direzione generale della trasformazione



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

agroalimentare e dei mercati – TRAGR V – Via XX settembre, 20 - 00183 Roma, qualora trattasi di Associazioni nazionali di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali, alla Regione o Provincia autonoma competente, qualora trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale o interregionali, il modulo di cui all'art. 3, paragrafo 1, e una relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento, e dell'articolo 2 del presente Decreto, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.

5. Le Regioni e le Province Autonome ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal presente decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la Regione o Provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.

6. Alle Organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, viene trasmesso all'AGEA.

## **Art.4**

(Attività ammissibili al finanziamento)

1. I programmi di attività oggetto di finanziamento comunitario sono costituiti dalle attività ammissibili, specificate all'articolo 5 del Regolamento, nei seguenti settori:
  - a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
  - b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
  - c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

- d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
  - e) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
2. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attività riportate all'articolo 7 del Regolamento.
3. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformità a quanto indicato nell'Allegato 2. Per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare per le attività effettivamente finanziate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004, a qualsiasi finanziamento derivante da altro regime di sostegno comunitario o nazionale e a dichiarare di non aver percepito, per le stesse attività, alcun tipo di finanziamento comunitario o nazionale.

### **Art. 5**

(Presentazione e approvazione dei programmi di attività)

1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta un unico programma di attività, secondo le modalità fissate all'art. 8 del Regolamento.
2. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono far pervenire entro il 15 Febbraio 2006, il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento comunitario all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, – Via Torino n. 45 – 00184 ROMA.
3. Entro lo stesso termine del 15 febbraio 2006, le predette organizzazioni devono far pervenire copia del programma di attività e della relativa domanda di finanziamento alla Regione competente per territorio, se trattasi di settori di pertinenza regionale, e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, se trattasi di settori di pertinenza nazionale.



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

4. Le Regioni e le Province autonome, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3., esprimono un parere di ammissibilità al finanziamento di ciascun programma, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dalle Regioni stesse e dei criteri di cui all'allegato 5 del presente Decreto, e lo fanno pervenire all'AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6. Il suddetto parere di ammissibilità assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, per i programmi di attività che riguardino i settori b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 4.

Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, emana una dichiarazione di conformità delle azioni relative ai settori di pertinenza e lo fa pervenire all'AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6.

5. L'AGEA., acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'art. 6, approva i programmi di attività entro il 15 Marzo 2006, fatta salva la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 3 del Regolamento, dandone comunicazione alle organizzazioni di operatori interessati ed alle Regioni competenti per territorio.

6. L'AGEA emana un'apposita circolare relativa al complesso delle modalità e procedure operative, cui si attengono le organizzazioni degli operatori che presentano il programma di attività per la relativa realizzazione.

7. Le organizzazioni di operatori trasmettono all'AGEA e alle Regioni la relazione sull'attività realizzata con i programmi approvati.

## **Art. 6**

(Comitato di valutazione)

1. E' istituito presso l'AGEA un apposito Comitato tecnico di valutazione con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attività unitamente alla riconciliazione dei relativi dati finanziari, nel rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le tipologie di attività, secondo quanto riportato nell'Allegato 2, nonché delle percentuali minime fissate dall'art. 6 del Regolamento.



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

2. Il Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, è composto da:

- a) un rappresentante della Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati;
- b) un rappresentante della Direzione Generale delle politiche agricole;
- c) un rappresentante della Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari;
- d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- e) un rappresentante dell'AGEA;
- f) un rappresentante dell'Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare);
- g) il Direttore dell'Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica di Pescara o suo delegato;
- h) il Direttore dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Cosenza, o suo delegato.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) partecipano al Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere g) ed h) partecipano senza diritto di voto.

Il Comitato può avvalersi di esperti di provenienza universitaria.

Lo stesso Comitato è supportato da un Segretariato, costituito da un funzionario del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, da uno del Dipartimento delle Politiche di sviluppo e da uno dell'AGEA, e può avvalersi, per particolari questioni, anche di altri specialisti nei singoli settori interessati.

Partecipa ai lavori della Commissione il rappresentante della Regione, cui si riferiscono i programmi esaminati.

3. L'AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 6, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della Regione competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), paragrafo 1 dell'art. 4, e della dichiarazione di conformità del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari per i settori di competenza.

4. Al fine di assicurare un'adeguata efficacia dei programmi presentati e la ottimizzazione delle risorse disponibili, da perseguire attraverso un livello



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

appropriato della dimensione finanziaria delle azioni previste, è fissata in €230.000 per annualità la dimensione minima dei programmi presentati per l'approvazione. Per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano la suddetta dimensione finanziaria minima è fissata in €100.000 per annualità.

5. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento, il Comitato tecnico di valutazione in conformità di quanto disposto all'articolo 5 comma 4, procede alla selezione dei programmi pervenuti sulla base della griglia di valutazione di cui all'allegato 5 del presente Decreto. All'esito di tale selezione, il Comitato elabora una graduatoria dei programmi pervenuti, articolata per regione, assegnando conseguentemente il finanziamento fino ad esaurimento del plafond disponibile, tenendo conto del riparto di cui all'allegato 3 del presente decreto.

6. Il Comitato ha facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

7. Il Comitato trasmette all'AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attività per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art.7**

### (Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all'art. 8 paragr. 1 del Reg. (CE) n.865/04 è assicurato dagli importi trattenuti e determinati nella misura massima del 5% ai sensi del DM 3 agosto 2005.

2. L'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 1, pari a 35,991 MEURO, è ripartito nei settori, per ciascuna campagna, secondo le seguenti modalità, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento:

- a) almeno il 20% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
- b) almeno il 12% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

3. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art.8, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.865/04, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura:

- del 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, di cui al paragr. 1, lettera c);

- 12,50% per programmi di attività realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute da almeno 2 Stati membri produttori, nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragr. 1;

- del 25% per le altre attività dei programmi realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui al paragr. 1.

4. Per consentire alle Regioni la migliore programmazione dei propri interventi, la disponibilità virtuale di spesa di rispettiva competenza, è riportata nella tabella di cui all'Allegato n. 3.

5. Al fine del pieno utilizzo delle risorse disponibili, nel caso in cui le risorse assegnate alle azioni a), d) ed e), di cui all'Allegato 3, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Comitato procede alla ripartizione di tali risorse fra le regioni, secondo i parametri percentuali di cui alla colonna 2 della tabella dell'Allegato 3. Allo stesso modo, il Comitato procede a ripartire le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle azioni b) e c), attribuite ad una o più regioni, sempre nel rispetto delle percentuali riportate nella colonna del richiamato allegato.

### **Art. 8** (Controlli)

1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; i predetti controlli sono esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attività delle associazioni di organizzazioni di produttori delle organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, anche su base informatica, nonché con controlli in loco.



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3 paragr. 5 del Regolamento nonché nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;
- b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
- c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'articolo 4.

3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi precedenti sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere b) e c).

4. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano le misure previste dall'articolo 16 del Regolamento.

5. I controlli, previsti dal Regolamento, saranno svolti da AGEA.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 Gennaio 2006

IL MINISTRO

FIRMATO